



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI VERONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BERTEZZOLO	DARIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BUSATO	ARIANNA	Giudice
<input type="checkbox"/>	COLTRO	MASSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 711/2016  
depositato il 02/12/2016

- avverso DINIEGO AGEV. n° PROT. [REDACTED] TRIB. ERARIALI  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERONA

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
VALENTINI AVV. CLAUDIA  
VIA NINO BIXIO N.22/A 37126 VERONA VR

COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE - VERONA  
Reg. Prot. N. 5-636  
Carte bolite € —  
Dir. Copia € 1,50  
Dir. Confronto € —  
VERONA 6-6-17

Copie classificate in carta semplice  
all'Avv. C. VALENTINI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 711/2016

UDIENZA DEL

03/04/2017 ore 11:00

N°

156/2017


PRONUNCIATA IL:

- 3 APR. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

- 3 APR. 2017

Il Segretario



L'ASSISTENTE TRIBUTARIO

Anna Rex

Rex

154/2017

#### MOTIVAZIONE

██████████ ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate relativamente ad un provvedimento di diniego dell'esenzione dalle tasse per la sua autovettura; ha presentato le seguenti conclusioni: previa sospensione dell'esecuzione, dichiararsi nullo e/o revocarsi il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate impugnato; in via subordinata, annullarsi e/o revocarsi il provvedimento medesimo; dichiararsi che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di tasse automobilistiche regionali e a titolo di bollo auto relativamente all'autovettura di proprietà marca VW targata ██████████, spese e compensi rifusi. L'Agenzia si è costituita ed ha concluso: rigettarsi il ricorso, spese come per legge.

#### FATTO

██████████, affetta da sordomutismo, ha richiesto all'Agenzia delle Entrate, in ragione della sua disabilità, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per la sua vettura VW Tg. ██████████ con cilindrata di 1984 c.c., alimentata a metano misto benzina. L'Agenzia, con provvedimento 2.9.2016, ha rigettato la richiesta in quanto le auto con alimentazione a metano non rientrerebbero nella vigente normativa di esenzione.

#### MOTIVI del ricorso

- 1) Carenza di motivazione. Non viene specificato quale sia la vigente normativa che vieta l'esenzione.
- 2) Violazione dell'art. 31 Tab. A, parte II allegata al DPR 633/72; detta norma non condiziona l'applicabilità dell'esenzione al tipo di alimentazione ma alla cilindrata (max 2000 per l'alimentazione a benzina; max 2.800 per l'alimentazione motore diesel). La ragione della limitazione consiste nell'esclusione delle auto di lusso. La stessa Agenzia delle Entrate nella guida "L'Agenzia informa" precisa che l'esenzione spetta agli stessi veicoli di cui alla Tabella pag.5 con i limiti di cilindrata previsti per l'aliquota IVA agevolata (2000 cc e 2800 cc). L'alimentazione a metano è stata introdotta successivamente al DPR 633/72; per questo non è ivi menzionata.
- 3) Errata interpretazione dei fatti. L'auto è alimentata in parte a metano ed in parte a benzina.
- 4) Violazione dell'art. 3 Cost. L'interpretazione dell'Agenzia creerebbe disparità di trattamento tra soggetti disabili a seconda dell'alimentazione utilizzata, pur nella sussistenza della medesima cilindrata.

#### L'AGENZIA ha precisato

Il veicolo è qualificato sulla Carta di circolazione come veicolo a metano. La normativa relativa non prevede tale alimentazione ma solo a benzina e diesel. Trattandosi di agevolazione, essa è di stretta applicazione, non suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Se si ritenesse di applicare l'esenzione anche alle vetture con alimentazione a metano, bisognerebbe decidere anche entro quale limite opererebbe l'esenzione; si rende, pertanto, necessario l'intervento del Legislatore.

#### OSSERVA LA COMMISSIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Vero è che la normativa in materia non prevede esplicitamente le vetture che abbiano l'alimentazione a metano; è comunque nozione di comune esperienza che non esistano vetture con la sola, esclusiva alimentazione a metano, in quanto tale alimentazione è sempre accompagnata da quella a benzina che, in determinate situazioni (si pensi a quando la temperatura dell'ambiente è estremamente bassa), costituisce l'unica utilizzabile. In ciò consiste un primo difetto del provvedimento impugnato: non esistono tre tipi di motore per autovetture ma due soli tipi, uno a benzina che può essere predisposto anche per l'alimentazione a metano (e per l'alimentazione a GPL) e l'altro diesel con alimentazione a gasolio; la cilindrata è indipendente dall'alimentazione.


La cilindrata della vettura della ricorrente è di 1984 cc indipendentemente da quando utilizza l'alimentazione a benzina o a metano. La ragione evidente della limitazione relativa alla cilindrata consiste nell'esclusione delle auto di lusso dal beneficio dell'esenzione e non ha alcun rapporto col tipo di alimentazione.

154/2017

La considerazione di quanto esplicita la stessa Agenzia nella guida "L'Agenzia informa" conferma l'interpretazione qui accolta, col previsto riferimento ai limiti di cilindrata previsti per l'aliquota IVA agevolata, applicata indipendentemente dal tipo di alimentazione (v. Tab. A, Parte II, punto 31 allegata al DPR 633/72). Per quanto sopra, non vi è alcuna ragione per escludere dall'esenzione le vetture con motore alimentato alternativamente a benzina o a metano (o a GPL), purchè di cilindrata inferiore a 2000 cc, né vi è ragione di pretendere un intervento legislativo mai attuato da quando esistono le alternative dell'alimentazione del motore a benzina, evidentemente perché ritenuto non necessario. La soluzione adottata, invero, è frutto di interpretazione diretta e non estensiva della normativa in materia. Conseguentemente, il ricorso va accolto; sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.  
Verona 3.4.2017

  
Il Presidente est.

